

## Capitolo 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI

### Sommario

Decorrenza del contratto	Art.	1
Canone di affitto	»	2
Locali rustici	»	3
Diritti dell'affittuario entrante e dell'affittuario uscente	»	4
Piante da frutto e da opera	»	5
Piccole opere di manutenzione	»	6

#### **Art. 1 – Decorrenza del contratto.**

Normalmente le affittanze agrarie decorrono dall'11 novembre al 10 novembre.

#### **Art. 2 – Canone di affitto.**

Il canone di affitto viene corrisposto in denaro in una o due rate anticipate di cui la prima scadente il 10 novembre e la seconda il 10 maggio.

#### **Art. 3 – Locali rustici.**

I locali devono essere consegnati nella mattinata dell'11 novembre.

#### **Art. 4 – Diritti dell'affittuario entrante e dell'affittuario uscente.**

Nelle affittanze di soli prati, l'affittuario entrante ha diritto ad effettuare il taglio dell'agostano e del terzuolo. Nell'affitto del bosco, l'affittuario uscente ha diritto:

- 1) boschi di alto fusto: ad effettuare la raccolta delle foglie e la produzione del sottobosco, limitando lo scalvo alla data del 31 marzo dell'ultimo anno di affitto;
- 2) bosco ceduo: ad effettuare il taglio della legna entro il 31 marzo dell'ultimo anno di affitto;
- 3) bosco di foglie e brugo: a raccogliere le foglie entro il 31 marzo dell'ultimo anno di locazione ed il brugo entro il 10 agosto dell'ultimo anno di affitto.

#### **Art. 5 – Piante da frutto e da opera.**

L'affittuario di terreno arativo o di prati ha l'obbligo di mantenere l'eventuale capitale arboreo nella sua normale efficienza. L'atterramento o la sostituzione di parte di esso, per morte o infruttuosità, deve essere autorizzata dal proprietario, che beneficia del tronco, sempre che esistesse all'inizio del rapporto.

#### **Art. 6 – Piccole opere di manutenzione.**

Tutte le spese per le piccole opere di manutenzione ordinaria dei locali di abitazione e dei cavi per l'irrigazione sono a carico dell'affittuario, il quale deve anche provvedere alle spese per l'irrigazione.

